REGOLAMENTO (CE) N. 1352/94 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1994

recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 936/94 [2], ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni due mesi;

considerando che i titoli MCS rilasciati facendo seguito alle domande presentate dal 3 maggio 1994 in Spagna e in Portogallo hanno portato all'esaurimento della frazione del massimale indicativo applicabile nel terzo bimestre del 1994 per gli animali vivi;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con il regolamento (CE) n. 1040/94 [3]; che occorre adottare misure definitive;

considerando che, per evitare un'interruzione prolungata degli scambi con la Spagna, a titolo delle misure definitive contemplate dall'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, occorre autorizzare a presentare nuovamente domande di titoli MCS a partire dal 15 giugno 1994 e imputare al massimale indicativo applicabile al quarto bimestre 1994 le quantità per le quali saranno effettivamente rilasciati titoli MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possono essere presentate nuove domande di titoli a partire dal 15 giugno 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.
[2] GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 27.
[3] GU n. L 113 del 4. 5. 1994, pag. 10.